

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

numero:

91i

del:

2022-11-07

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti interessati

Dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori: utili formati fino al 2017- distribuzione entro il 31.12.2022 - punti da considerare

1 Introduzione

Come noto¹, attualmente (a partire dal 1° gennaio 2018²), gli utili (dividendi) derivanti da **partecipazioni qualificate**³ detenute da **sogetti IRPEF** al di fuori dal regime di impresa, sono soggetti, come quelle non qualificate, alla ritenuta a titolo d'imposta del **26%**⁴. Dunque, il dividendo è assoggettato ad una ritenuta del 26% a prescindere dalla qualificazione della partecipazione (qualificata o non qualificata).

Per gli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, vige un **regime transitorio** più favorevole⁵, che si applica a condizione che la delibera di **distribuzione** degli utili sia formalizzata **entro il 31 dicembre 2022**.

Tuttavia, secondo l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate⁶, la tassazione più favorevole si applica solo in caso di **effettivo "pagamento"** dei dividendi **entro il 31.12.2022** (principio di cassa).

2 Regime transitorio

Il regime transitorio⁷ sopra citato, dispone per i soggetti IRPEF il mantenimento del **previgente regime di tassazione** dei dividendi per le partecipazioni qualificate

- che derivano da utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- la cui delibera di distribuzione sia intervenuta **prima del 31 dicembre 2022**.

Applicando tale regime gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- per il 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007⁸
- per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 di-

1 Vedasi nostra ultima circolare n. 50/2022

2 In seguito alla riforma operata dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi da 999 a 1006, L. 27.12.20217, n. 205);

3 ex. art. 67, comma 1, lett. c) DPR 917/1986

4 ex. art. 3, comma 1 D.L. 24.4.2014 n. 66 e art. 44, comma 1, lett. e) DPR 917/1986

5 della L. 205/2017 e D.M. 26.05.201

6 Risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 454 del 16 settembre 2022

7 art. 1, comma 1006, L. 27.12.20217, n. 205 rinviando al D.M. 26.05.2017

8 Articolo 47 DPR 917/1986

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- cembre 2016⁹
- per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti nell'esercizio 2017¹⁰.

2.1 Presunzione di favore

Ricordiamo inoltre che è prevista¹¹ una presunzione a favore del contribuente, in base alla quale i **dividendi distribuiti** si considerano **prioritariamente formati** con utili prodotti fino al 2007 (tassati per il 40%), poi fino al 2016 (tassati per il 49,72%) e – solo dopo aver assorbito tutte le riserve preesistenti - con gli utili 2017, tassati nella misura del 58,14 per cento¹².

2.2 Effettivo "pagamento" dei dividendi entro il 31.12.2022

Sebbene la formulazione della legge non faccia riferimento a un "pagamento" dei dividendi, consigliamo di **"pagare"** effettivamente i dividendi (principio di cassa), se si intende usufruire della tassazione secondo regime previgente (se vantaggiosa), **entro il 31.12.2022** in modo tale che il soggetto beneficiario li percepisca entro il 31.12.2022. Ciò a causa della interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate¹³ menzionata in premessa, secondo cui per i dividendi **percepiti (criterio di cassa)** a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta nella misura del 26 per cento.

Non tenere conto del punto di vista restrittivo dell'Agenzia delle Entrate comporterebbe dei rischi, perché in caso di verifica l'Agenzia delle Entrate solleverebbe sicuramente delle obiezioni e si dovrebbe aprire un contenzioso dall'esito incerto.

3 Considerazioni in merito alla distribuzione

Da un punto di vista dei calcoli, risultano sicuramente **vantaggi** fiscali nei seguenti casi:

- nel caso di distribuzione di riserve di utili generati fino al 2016 (nel caso di utili dal 2017, i vantaggi potrebbero diminuire/scompare a causa delle addizionali regionali e comunali Irpef);
- distribuzioni di dividendi da società estere: mentre l'applicazione della ritenuta finale del 26 per cento comporterebbe la perdita del credito per l'imposta pagata all'estero, nel caso di partecipazioni rilevanti in caso di distribuzione di utili non distribuiti, il regime transitorio sopra descritto consente di accreditare l'imposta pagata all'estero con l'imposta italiana, almeno in misura proporzionale.

Altri aspetti da considerare:

- al momento della distribuzione del dividendo, sono dovute le imposte sul reddito; ricordiamo che i dividendi sono tassati in capo al percipiente (socio) nell'esercizio dell'effettivo pagamento (principio di cassa);
- se la società ha usufruito dell'**agevolazione Super-ACE**¹⁴ (aiuto alla crescita economica) per gli incrementi del patrimonio netto nel 2021 occorre considerare lo svantaggio (potenziale perdita e restituzione) derivante l'impatto della riduzione del patrimonio netto dovuto alla distribuzione dei dividendi nel biennio 2022-2023¹⁵;

9 D.M. 2.4.2008

10 D.M. 26 maggio 2017

11 D.M. 26 maggio 2017

12 Va ricordata inoltre la presunzione di cui all'art. 47, comma 1 DPR 917/1986 secondo cui „Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (versamenti a fondo perduto o in conto capitale, soci soprapprezzi di emissione ecc.) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

13 Secondo l'interpello dell'agenzia n. 454 del 16 settembre 2022, la disposizione transitoria di legge dovrebbe essere limitata a un periodo ristretto, cioè fino al 31.12.2022, perché – così l'interpello - questa era l'intenzione originaria del legislatore.


14 Regolata dall'art. 19, c. 2-7 DL 73/2021

15 stante il regime di "monitoraggio" biennale previsto (norma antielusiva) per l'agevolazione Super-ACE

- aspetti economici e finanziari in capo alla società (come gli indici patrimoniali e finanziari).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style.